



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERA COMMISSARIALE

71

N° 71 DEL 09.12.2016

**OGGETTO:** integrazione regolamento per il recupero delle morosità arretrate per gli alloggi e per gli immobili ad uso commerciale.

L'anno 2016 il giorno ~~16.12~~ del mese di *dicembre*, alle ore ~~12.30~~ nella sede dell'Ente, il Commissario Straordinario Ing. Venerando Lo Conti avvalendosi dei poteri conferiti con decreto Presidenziale Reg. N.441 Serv. 1/S.G. del 18.09.2012, ha adottato la seguente deliberazione:

**Oggetto:** integrazione regolamento per il recupero delle morosità arretrate per gli alloggi e per gli immobili ad uso commerciale.

#### Il Commissario Straordinario

Vista la delibera commissariale n. del <sup>60</sup> ~~16.12.2016~~ <sup>✓</sup>, avente ad oggetto

#### Considerato

che pervengono numerose richieste di rateizzazione;  
che dall'esperienza acquisita a decorrere dall'approvazione del citato provvedimento si è constatato che la mancata corresponsione dell'acconto sul debito, lungi dal costituire un'agevolazione per le fasce più deboli, secondo la finalità del predetto provvedimento, ha dato luogo ad una copiosa presentazione di istanze, che spesso non sono state seguite dagli adempimenti conseguenti, con utilizzo finalizzato a dilazionare ed evitare l'avvio delle procedure di recupero somme e dell'alloggio detenuto in condizione di persistente morosità;  
che pertanto l'introduzione della corresponsione dell'acconto nella misura minima può costituire un valido deterrente per la proposizione di domande di rateizzazione a fini dilatori ed essere garanzia della volontà di ripianare la posizione debitoria.

Ritenuto di dover integrare la delibera di cui in oggetto nel seguente modo:

#### Art. 4/bis

L'art. 4 è integrato e modificato nelle modalità di corresponsione dell'acconto, nei seguenti casi:

1. L'inquilino moroso, al quale è stata richiesta la corresponsione dei canoni di locazione non pagati ed al quale, su istanza, venga effettuato il ricalcolo degli stessi per mancata produzione negli anni dei dati fiscali, è tenuto al pagamento dell'acconto pari al 20% del valore della morosità così come ricalcolata.
2. L'inquilino moroso che a seguito di invito dello IACP richiede la rateizzazione, in considerazione che lo stesso è stato già messo a conoscenza del suo stato di insolvenza, è tenuto comunque alla corresponsione dell'acconto minimo del 5% sul debito, per redditi fino a 20.000,00 euro, fermo in ogni caso le percentuali maggiori previste dall'art. 4 per scaglioni di redditi maggiori a 20.000,00
3. Nel caso di soggetto detentore dell'alloggio senza titolo, quale familiare convivente dell'assegnatario, che richiede la rateizzazione del debito, in possesso dei requisiti per la regolarizzazione del rapporto locativo per convalida, previa verifica dell'Ufficio Morosità presso l'Ufficio Convalide e Sanatorie ed a condizione che non sia stata conclusa dall'IACP la procedura di rilascio dell'immobile con l'inoltro di richiesta di esecuzione del decreto di rilascio al Comune competente, può essere concessa l'autorizzazione alla procedura di rientro, previa corresponsione dell'acconto minimo del 5% della somma dovuta, fermo in

ogni caso le percentuali maggiori previste dall'art. 4 per scaglioni di redditi maggiori a 20.000,00.

Nei casi nei quali sia stata già inoltrata richiesta di esecuzione al Comune competente, il richiedente dovrà proporre apposita istanza scritta all'Istituto. Lo IACP, dopo aver verificato che la procedura esecutiva non sia stata conclusa dal Comune, ha facoltà di accogliere o meno la richiesta dandone comunicazione al Comune.

4. Nel caso di soggetto detentore senza titolo dell'alloggio che richiede la rateizzazione del debito maturato quale quota di occupazione purchè avente i requisiti per la regolarizzazione del rapporto locativo per sanatoria, previa verifica dell'Ufficio Morosità presso l'Ufficio Convalide e sanatorie ed a condizione che non sia stata conclusa dall'IACP la procedura di rilascio dell'immobile con l'inoltro di richiesta del decreto di rilascio al Comune competente, può essere concessa l'autorizzazione alla procedura di rientro, previa corresponsione dell'acconto minimo del 30% del debito maturato e rateizzazione del residuo con numero di rate di cui all'art. 4

Nei casi nei quali sia stata già inoltrata richiesta di esecuzione al Comune competente, il richiedente dovrà proporre apposita istanza scritta all'Istituto ed al Comune. Lo IACP, dopo aver verificato che la procedura esecutiva non sia stata conclusa dal Comune ed a condizione che non sia stato già emesso e notificato provvedimento di sequestro dell'immobile alla data della richiesta, ha facoltà di accogliere o meno l'istanza dandone comunicazione al Comune.

Le sopraindicate procedure si applicano anche a tutti i procedimenti in itinere e non ancora definiti.

Il Coordinatore Generale propone l'approvazione della superiore integrazione del regolamento per il recupero delle morosità degli alloggi popolari e per gli immobili ad uso diverso dall'abitativo.

Parere di regolarità tecnica

Sede, 9.12.2015

Il Coordinatore Generale  
(Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe)

tutto quanto visto e considerato, in forza dei poteri conferiti

Delibera

Di integrare il regolamento per il recupero delle morosità e degli interessi relativamente agli alloggi e agli immobili ad uso commerciale, così come in parte motiva, con efficacia dalla pubblicazione del presente e per le istanze proposte successivamente.

Il Commissario Straordinario  
(Ing. Venerando Lo Conti)